

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 febbraio 2019, n. 25 "OLO S.R.L." di Taranto. Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura pedagogico-riabilitativa semiresidenziale con n. 8 utenti per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica (art. 9 del R.R. n. 10/2017), da ubicare alla Via Principe Amedeo n. 293/295. Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di posizione organizzativa, prorogata con D.D. n. 24 del 20/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

- 1) "l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";
- 2) "a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente

*accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";*

- 3) *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*  
(...)

*le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).*

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.", [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art. 9 la "Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale", che ha l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica ed offre ad utenti che hanno caratteristiche di limitata compulsività metodologie di tipo pedagogico con finalità esplicitamente descritte nel programma, con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.", comma 5 che "Gli Enti gestori (...) ed i soggetti che intendono realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune (...) ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.), (...) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.";
- all'art. 21, comma 3 che "Gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed iscritte nell'albo degli enti ausiliari di cui all'articolo 10 della L.R. 9 settembre 1996, n. 22, possono presentare a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per la stessa tipologia di struttura, ovvero richiesta di trasformazione, con istanza di autorizzazione alla realizzazione, in una delle diverse tipologie disciplinate dal presente Regolamento.";
- all'art. 21, comma 6 che "I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.";
- all'art. 21, comma 8 che "(...) le istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche

e private” (successivamente modificata con L.R. n. 65 del 22/12/2017), pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all’art. 7 *Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie* che:

“

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.*

*6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.*

Con PEC del 19/06/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Taranto ha trasmesso a questa Sezione, al fine di ottenere il rilascio del parere di compatibilità regionale ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la seguente documentazione:

- Istanza inoltrata dalla Società “OLO S.r.l.” di Taranto per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale nell’area pedagogico-riabilitativa, di cui all’art. 9 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., per n. 8 utenti;
- contratto di locazione ad uso commerciale relativo all’immobile sito in Taranto alla Via Principe Amedeo n. 293-295, piano terra;
- relazione tecnica descrittiva della struttura;
- elaborati grafici comprensivi di stato attuale, progetto e tavola interventi;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- visura C.C.I.A.A..

Per quanto sopra, considerato:

- che gli enti gestori di strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 e s.m.i., di cui al sopra citato art. 21, comma 3 del medesimo regolamento, concorrono alla soddisfazione del fabbisogno previsto dal predetto art. 20 e che le istanze da essi presentate, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 21, hanno priorità rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture nell’ambito della medesima tipologia, come quella di cui trattasi;
- che il fabbisogno regolamentare definito dall’art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. per la tipologia “Struttura pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale” in relazione alla popolazione residente nell’intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2018 - 4.048.242 abitanti), è di n. 162 posti letto;
- che nell’arco del 1° bimestre a far data dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 10

- dell'11/04/2017 s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018 - 04/05/2018, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia di struttura "pedagogico-riabilitativa residenziale o semiresidenziale" nell'ambito dell'intero territorio regionale n. 8 istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per complessivi n. 132 posti letto, mentre nell'arco del 2° bimestre corrispondente al periodo 05/05/2018 - 04/07/2018 è pervenuta una sola istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per n. 10 posti letto, per cui il totale di posti letto per i quali è stata richiesta conferma nei predetti archi temporali è di n. 142;
- che, pertanto, a fronte di un fabbisogno regolamentare di n. 162 posti letto e di un totale di n. 142 posti letto che possono essere confermati (previa verifica del possesso dei requisiti) per le strutture già autorizzate nella tipologia di cui all'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i., vi è un fabbisogno residuo disponibile di n. 20 posti letto per le richieste di verifica di compatibilità relative alla realizzazione di nuove strutture della medesima tipologia;
  - che nel primo bimestre successivo alla data di entrata in vigore del R.R. n. 10/2017 (05/03/2018 - 04/05/2018), in relazione alla predetta tipologia di struttura, non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità per nuova realizzazione, mentre nel secondo bimestre (05/05/2018 - 04/07/2018) è pervenuta solo la richiesta del Comune di Taranto a seguito dell'istanza della Società "OLO S.R.L.";
  - che, nelle more dell'avvio dei procedimenti istruttori di conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture esistenti, vi è necessità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., di evadere con urgenza le richieste di parere di compatibilità inoltrate presso questa Sezione;

ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 20, comma 1 del R.R. n. 10/2017 s.m.i. è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e non vi sono richieste per diversi ambiti territoriali da esaminare in comparazione;

si propone, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per una struttura pedagogico-riabilitativa semiresidenziale con n. 8 utenti per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica (art. 9 del R.R. n. 10/2017), da ubicare alla Via Principe Amedeo n. 293/295, trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società "OLO S.R.L." di Taranto, di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i..

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità per una struttura pedagogico-riabilitativa semiresidenziale con n. 8 utenti per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica (art. 9 del R.R. n. 10/2017), da ubicare alla Via Principe Amedeo n. 293/295, trasmessa dal Comune di Taranto a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società "OLO S.R.L." di Taranto, di esprimere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. parere favorevole, con la precisazione che:
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
  - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 9 del R.R. n. 10/2017 s.m.i..
- di notificare il presente provvedimento:
  - Legale Rappresentante della Società "OLO S.R.L.", con sede legale in Taranto alla Via Mazzini n. 86;
  - al Direttore Generale dell'ASL TA;
  - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA;
  - al Sindaco del Comune di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)